

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 73-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VALSECCHI Pasquale)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIDALI E FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1963

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1965

Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex Impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame si collega al contenuto del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, col quale si considerava valido, agli effetti delle prestazioni assicurative di invalidità e vecchiaia, il periodo effettivo di servizio militare prestato nelle Forze armate italiane tra le date 25 maggio 1915-1° luglio 1920. Il regio decreto-legge non contemplava la posizione dei cittadini italiani delle Province redente (Bolzano, Trento, Gorizia, Trieste) che avevano prestato servizio nelle Forze armate dell'ex esercito austro-ungarico, i quali, con la vittoriosa fine della guerra 1915-1918, entravano a far parte della comunità nazionale italiana.

Si veniva così a stabilire, forse involontariamente, una differenza di trattamento fra cittadini italiani a seconda che avessero prestato servizio nell'Esercito italiano o nell'Esercito dell'ex Impero austro-ungarico. E la discriminazione si è fatta più stridente da quando i benefici previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935 furono estesi ai cittadini italiani che durante l'ultima guerra combatterono in formazioni fasciste contro il popolo italiano (legge 28 febbraio 1958, n. 55).

Dal punto di vista del numero dei beneficiari del provvedimento, si può calco-

lare che essi assommano a circa 23.800, così distribuiti: 18.800 godenti di pensione di vecchiaia, 3.000 di pensione di invalidità e 2.000 di pensione per i superstiti.

L'onere che ne verrebbe si calcola in circa 520 milioni annui, dei quali 412 milioni per pensioni di vecchiaia, 64 milioni per pensioni di invalidità, 44 milioni per pensioni ai superstiti.

L'onere di 520 milioni è a carico del fondo adeguamento pensioni e costituisce lo 0,05 per cento dell'onere annuo del fondo, per cui si può ritenere che esso possa essere sopportato senza variazioni delle aliquote contributive o del contributo statale correlativo.

A maggiore conforto per il sostegno di questa iniziativa, si rileva anche che l'onere è destinato a ridursi perchè il gruppo di cui si parla costituisce un gruppo chiuso.

La 10ª Commissione del Senato ha tenuto conto della opportunità del disegno di legge per dare un modesto beneficio economico agli interessati e per eliminare una differenza di trattamento che è divenuta anacronistica; si onora, pertanto, di raccomandarne al Senato l'approvazione.

Pasquale VALSECCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex Impero austro-ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate

austriache dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e documentato secondo le norme vigenti.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del fondo adeguamento pensioni costituito con legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.